

**Pronuncia di accertamento n. 32/2020/FRG**



**REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA  
CAMPANIA**

composta dai Magistrati:

Fulvio Maria Longavita	Presidente
Marco Catalano	Consigliere
Ferruccio Capalbo	Consigliere
Francesco Sucameli	Consigliere
Raffaella Miranda	Consigliere
Emanuele Scatola	Referendario (Relatore)
Cirillo Ilaria	Referendario

**nella camera di consiglio telematica del 18 marzo 2020**

**ha adottato la seguente**

**PRONUNCIA DI ACCERTAMENTO**

Visto gli artt. 100, comma 2, e 103, comma 2, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare gli articoli 1, commi 9 e seguenti, e 2, comma 1, lettere g) e h);

## **Pronuncia di accertamento n. 32/2020/FRG**

Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013 (ad ora innanzi DPCM), che ha recepito, ai sensi dell'art. 1, comma 9, D.L. 174/2012, le Linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi consiliari dei consigli regionali approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 dicembre 2012;

Vista la nota prot. n. 0003134 del 26 febbraio 2020, acquisita in pari data, al prot. Cdc n. 1368, con la quale il Presidente del Consiglio Regionale della Campania ha trasmesso il rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2019 (X Legislatura) - nonché gli atti ed i documenti ad esso allegati - del Gruppo consiliare "Forza Italia";

Vista l'ordinanza presidenziale n. 14/2020, con cui la Sezione è stata convocata per l'odierna camera di consiglio "da remoto", ex art. 4 del D.L. n.11/2020 e art. 85 del D.L. n. 18/2020, con modalità idonee ad assicurare la segretezza e la riservatezza della partecipazione alla predetta camera di consiglio;

Udito in via telematica il Magistrato relatore, dott. Emanuele Scatola;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **FATTO E DIRITTO**

#### ***1. Quadro normativo e giurisprudenziale.***

L'articolo 1, commi 9 e seguenti, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 ha intestato alle Sezioni regionali della Corte dei conti il controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, sulla regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali.

Le disposizioni in esame - nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 - delineano le fasi procedurali, scandite da

## **Pronuncia di accertamento n. 32/2020/FRG**

termini perentori, in cui si articola tale controllo. Segnatamente, ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto annuale di esercizio predisposto secondo le Linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e poi recepite in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Al riguardo, per l'esercizio 2019 valgono le Linee guida che sono state approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012 e recepite con DPCM del 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013.

Il rendiconto, che viene trasmesso da ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale, deve essere da questi poi inviato alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La Sezione regionale esercita il controllo pronunciandosi, entro i trenta giorni successivi al ricevimento del rendiconto, con apposita deliberazione trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In assenza di pronuncia nel predetto termine il rendiconto si considera comunque approvato. In caso di rendiconto, o di documentazione a corredo, non conformi alle prescrizioni normative, la Sezione regionale di controllo è tenuta a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale, con sospensione del decorso del termine per la pronuncia, una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione da parte del gruppo, fissando un termine non superiore a trenta giorni.

Alla omessa regolarizzazione del rendiconto nei termini stabiliti ovvero di mancata trasmissione del rendiconto nel termine previsto e comunque in caso di delibera di non regolarità del rendiconto da parte della Sezione regionale di controllo consegue l'effetto di cui all'art 1, comma 11, ultimo periodo, D.L. n. 174/2012, che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n.

## Pronuncia di accertamento n. 32/2020/FRG

39/2014), consiste non più nella decadenza, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del gruppo verso il Consiglio regionale, ma nell'obbligo della restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non "regolarmente" rendicontate (art. 1, comma 11, D.L. n. 174/2012).

Sul piano della natura del sindacato effettuato dalla magistratura contabile, la Corte costituzionale ha chiarito che si tratta di un controllo di legittimità-regolarità "documentale", nel senso che è cartolare e che non può spingersi ad un sindacato di merito. Secondo la pronuncia già citata, infatti, il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali non è lesivo dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti regionali e a tali organi rappresentativi, in quanto *"il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale"*.

Ne consegue che in quanto parte integrante del rendiconto generale, il controllo speciale sui predetti rendiconti di organi interni al Consiglio regionale partecipa della stessa natura di quello generale effettuato in sede di giudizio di parifica.

La verifica di tali rendicontazioni, pertanto, è un momento di legalità essenziale all'attuazione del principio democratico e della c.d. contabilità di mandato, che nel c.d. di "principio di rendicontazione" si realizza (cfr. sentt. C. Cost. n. 184/2016 e n. 18/2019). Del resto, è proprio la finalità di trasparenza e quella democratica che qualificano la contabilità dello Stato e degli enti territoriali come "pubblica".

Allo stesso tempo, al principio di rendicontazione si ricollega un altro "principio generale", da cui discende l'effetto tipico di ogni accertamento di irregolarità da parte della giurisdizione contabile: l'uso irregolare di danaro pubblico, obbliga alla sua restituzione.

## Pronuncia di accertamento n. 32/2020/FRG

La Corte costituzionale ha chiarito, inoltre, che tale controllo è “documentale”, nel senso che, *ex cartula*, mira a verificare la legittimità-regolarità del rendiconto mediante una verifica della coerenza e della verità della spesa, attraverso la documentazione di supporto di cui il rendiconto costituisce sintesi (conti sottostanti e c.d. pezze giustificative, cfr. art. 3 DPCM), senza che questo si traduca in una valutazione dei “risultati” e delle prassi concrete nell’impiego di tali risorse.

Il rendiconto dei gruppi consiliari, infatti, come tutti i rendiconti è una scrittura contabile complessa di terzo grado, che muove da una contabilità analitica (in forma di registrazione contabili periodiche). Le scritture di partenza sono scritture contabili di secondo grado, obbligatorie ma anche facoltative, che a loro volta partono dalle c.d. pezze giustificative (documenti contabili di primo grado), vale a dire la documentazione dei singoli fatti di gestione.

Quanto alla forma rappresentativa, sintetica, dei fatti di gestione, essa consiste nel modello predisposto in sede di Conferenza: il controllo "esterno" e "documentale" della Corte dei conti deve assumere – come è stato detto – quale parametro di valutazione la conformità del rendiconto al DPCM 21 dicembre 2012, che recepisce le Linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Giova precisare che il DPCM non costituisce una fonte del diritto, in quanto, come evidenziato dalla Consulta nella pronuncia n. 39/2014, “*risulta (...) privo di contenuto normativo, limitandosi ad indicare i criteri e le regole tecniche volte a soddisfare quelle esigenze di omogeneità nella redazione dei rendiconti annuali di esercizio dei gruppi consiliari*”. Esso non può quindi innovare l’ordinamento contabile nel quale esso continua a muoversi senza porsi in contrasto con regole e principii della contabilità (armonizzata) degli enti territoriali.

## **Pronuncia di accertamento n. 32/2020/FRG**

Per tale ragione il DPCM schematizza la rappresentazione di fatti gestione, rilevanti secondo le regole generali della contabilità finanziarie degli enti territoriali (D.lgs. n. 118/2011). Da tale premesse si ricava che il rendiconto speciale dei gruppi consiliari si inserisce nella contabilità generale dell'ente territoriale ed è, dunque, un rendiconto finanziario e di competenza (D.lgs. n. 118/2011), e non di mera cassa.

Come previsto dall'art. 1 DPCM, inoltre, le spese per essere regolari devono rispettose del principio veridicità (corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute) e correttezza del rendiconto (che attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge), vale a dire, in coerenza con il principio di cui all'allegato 1 del D.lgs. n. 118/2011. Nella stessa ottica del D.lgs. n.118/2011, la struttura formale del rendiconto deve poter favorire l'armonizzazione e la lettura trasparente delle contabilità, sia nel rapporto interno con quella generale della regione sia con le altre contabilità speciali delle altre regioni, in modo da garantire la raffrontabilità, anche territoriale.

Quanto al primo profilo (contabilità di competenza e non per cassa, con effetto sul criterio di imputazione temporale, il quale deve prendere come riferimento il momento dell'esigibilità giuridica dell'obbligazione e non quello del movimento di cassa), si rammenta che si sono espresse le Sezioni riunite in speciale composizione con la sentenza n. 29/2014/EL, con argomentazioni che qui si condividono (pur avendo le stesse Sezioni riunite evidenziato, con la sentenza n. 9/2015, che la struttura del DPCM si presta meglio a registrare i flussi di cassa, piuttosto che la competenza).

Quanto al secondo profilo (verifica documentale della verità e correttezza), la mentovata sentenza n. 29/2014/EL delle Sezioni Riunite in composizione speciale ha ribadito che *"l'attività di controllo deve consistere [...] nell'esame della*

## Pronuncia di accertamento n. 32/2020/FRG

*singola spesa per accertare se essa sia coerente con l'attività istituzionale del gruppo e, nel contempo, che non costituisca un modo subdolo per finanziare il partito» e che «si tratta di una verifica da condurre secondo parametri di compatibilità circa l'inerenza delle spese con i fini istituzionali dei gruppi consiliari».*

Quanto al terzo (trasparenza e uniformità del conto) profilo, il Giudice delle leggi ha ricordato, nella sentenza n. 39/2014, che *“dette esigenze di armonizzazione nella redazione dei documenti contabili sono strumentali a consentire la corretta raffrontabilità dei conti (tra le tante, sentenza n. 138 del 2013).*

Il controllo della Corte dei conti, dunque, sul piano del fatto, in quanto documentale, mira a verificare la integrità documentale del rendiconto, la intestazione al gruppo a mezzo della firma del suo responsabile, e la completezza dal punto di vista giustificativo (art. 3 DPCM) in modo da considerare *“provate”* le quantità rendicontate; dal punto di vista del diritto si incentra sull'applicazione del principio di verità (e trasparenza) nonché correttezza, (declinata in termini inerenza e necessità della spesa, e assenza di conflitti d'interessi).

Segnatamente, secondo le linee guida, i criteri cui ancorare il giudizio di fatto e di diritto sono così declinati: 1) i principi di veridicità e correttezza (*“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”, “la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”*: art. 1, DPCM); 2) il divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. *b), c), d)*, D.P.C.M.); 3) non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato, delle altre spese personali, di quelle effettuate per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario, nonché delle spese relative all'acquisto di automezzi (art. 1, comma 6, DPCM); 4) specifica assunzione di responsabilità da parte del

## Pronuncia di accertamento n. 32/2020/FRG

Presidente del Gruppo Consiliare in relazione ai compiti che gli sono attribuiti nell'ambito qui esaminato (sottoscrizione del rendiconto e attestazione di veridicità e correttezza di quanto ivi riportato), cfr. art. 2 DPCM.); 5) obbligo di adozione di un disciplinare interno che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (art. 2, comma 3, DPCM); 6) completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (art. 3 DPCM): in particolare, *“per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi”* (art. 3, comma 3); 7) obbligo di tracciabilità dei pagamenti (articolo 4, cit. D.P.C.M.).

Quanto all'accertamento in diritto, è stato altresì specificato che la sola e generica riferibilità delle spese oggetto della richiesta di rimborso all'organo gruppo consiliare non può giustificare né legittimare la rimborsabilità delle somme di denaro impiegate, perché ciò determinerebbe l'effetto di rompere ogni nesso funzionale dell'organo con il “corpo” (il Consiglio regionale e in ultimo l'ente pubblico esponenziale di una comunità di riferimento). Laddove le evidenze documentali non consentano di verificare in modo sufficientemente circostanziato la destinazione della spesa al funzionamento dell'organo rappresentativo e della sua articolazione interna (il gruppo consiliare), dunque, la nozione stessa di “attività politica del gruppo consiliare”, acquisirebbe una dilatazione semantica, assolutamente irragionevole, tale da contemplare nella nozione di atto politico, suscettibile di rimborso, qualsivoglia iniziativa che presenti anche solo un tenue nesso eziologico con l'azione del gruppo consiliare (cfr. le sentenze della Sezione Giur. per la Campania nn. 170, 675 e 676 del 2016, nonché le decisioni nn. 273, 274, 278, 279, 319 e 325 del 2017).

## **Pronuncia di accertamento n. 32/2020/FRG**

Nella sentenza n. 10/2017, la Corte costituzionale ha ribadito che la funzione di controllo della Corte dei conti è di legittimità piena: *«l'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174 del 2012, attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai criteri contenuti nelle linee guida. Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al D.P.C.M. 21 dicembre 2012 menziona la "veridicità e correttezza delle spese", con l'ulteriore puntualizzazione che "ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo" (comma 3, lettera a) (sentenze n. 260 e n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Ciò premesso, come ribadito più volte da questa Corte, il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge" (sentenza n. 260 del 2016; analogamente, sentenze n. 104 del 2016, n. 263 del 2014).*

### **2. Rendiconto del Gruppo consiliare "Forza Italia".**

In data 26 febbraio 2020 è pervenuto, in via telematica, il rendiconto del Gruppo consiliare "Forza Italia", relativo all'esercizio 2019, X Legislatura, trasmesso a questa Sezione con nota del Presidente del Consiglio regionale della Campania prot. n. 3134 del 26.02.2020 (acquisita in pari data al prot. Cdc n. 1368) - in uno alla relativa documentazione - entro i 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 1 comma 10 del D.L. n. 174/2012.

Il Rendiconto di "Forza Italia" - X Legislatura risulta sottoscritto dal Presidente del Gruppo che, ai sensi del comma 2, art. 2 dell'Allegato A del DPCM del 21/12/2012, ne attesta la veridicità e correttezza.

## Pronuncia di accertamento n. 32/2020/FRG

Il Rendiconto di "Forza Italia" - X Legislatura, alla data odierna, risulta tra i rendiconti pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio della Regione al seguente indirizzo: *"Amministrazione Trasparente. Organizzazione. Rendiconti gruppi consiliari regionali. Rendiconti Gruppi Consiliari. Rendiconti X Legislatura - Anno 2019"*.

### **Situazione finanziaria del rendiconto esercizio 2019 - X legislatura redatto secondo lo schema approvato con DPCM 21/12/2012**

La situazione finanziaria del Gruppo rendicontata è la seguente:

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO	
1) Fondi trasferiti per spese di funzionamento	53.563,20
2) Fondi trasferiti per spese di personale	0,00
3) Altre entrate	0,00
3.1) Interessi attivi (creditori) su c/c Banca Prossima	11,64
4) Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	237.722,01
5) Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	0,00
TOTALE ENTRATE	291.296,85
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO	0,00
1) Spese per il personale sostenute dal gruppo	0,00
2) Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	0,00
3) Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	0,00

**Pronuncia di accertamento n. 32/2020/FRG**

4) Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	0,00
5) Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	0,00
6) Spese consulenze, studi e incarichi	0,00
7) Spese postali e telegrafiche	0,00
8) Spese telefoniche e di trasmissione dati	0,00
9) Spese di cancelleria e stampati	0,00
10) Spese per duplicazione e stampa	0,00
11) Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	0,00
12) Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	0,00
13) Spese per acquisto o noleggio di cellulari per il gruppo	0,00
14) Spese per acquisto o noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	0,00
15) Spese logistiche (affitto sala riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	0,00
16) Altre spese (specificare):	0,00
16.1) Competenze gestione conto corrente	9,00
16.2) Imposta di bollo su estratto di conto corrente bancario	100,00
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>109,00</b>

**Situazione finanziaria effettiva alla chiusura dell'esercizio 2019**

## Pronuncia di accertamento n. 32/2020/FRG

Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	237.722,01
Fondo iniziale di cassa per spese di personale	0,00
Entrate riscosse nell'esercizio	53.574,84
Uscite pagate nell'esercizio	109,00
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	291.187,85
Fondo di cassa finale per spese di personale	0,00

### 2.1. Fondi trasferiti per spese di funzionamento.

I Fondi trasferiti per spese di funzionamento sono la risultante della quota mensile spettante al Gruppo, come calcolata in base all'ultimo censimento Istat, moltiplicata per il numero dei consiglieri.

Il Gruppo consiliare "Forza Italia" è composto da cinque consiglieri. Tale composizione non ha subito variazioni nel corso del periodo in esame.

Il Consiglio ha attribuito al Gruppo l'importo di € 53.563,20, a titolo di contributo complessivo per le spese di funzionamento, determinato ex art. 3 della L.r. n. 6/1972, modificata dall'art. 6, comma 1, della L.r. n.38/2012.

Come attestato dal Presidente del Gruppo nella relazione illustrativa al rendiconto (e confermato dall'estratto del conto corrente intestato al gruppo medesimo), tale importo, trasferito nel periodo gennaio-dicembre 2019, risulta impegnato e liquidato al Gruppo con le seguenti n. 12 determinazioni:

**Pronuncia di accertamento n. 32/2020/FRG**

Det. n. 096 del 31.01.2019/DGR-U (gennaio € 4.463,60)
Det. n. 190 del 25.02.2019/DGR-U (febbraio € 4.463,60)
Det. n. 360 del 28.03.2019/DGR-U (marzo € 4.463,60)
Det. n. 486 del 29.04.2019/DGR-U (aprile € 4.463,60)
Det. n. 701 del 28.05.2019/DGR-U (maggio € 4.463,60)
Det. n. 851 del 26.06.2019/DGR-U (giugno € 4.463,60)
Det. n. 994 del 01.08.2019/DGR-U (luglio € 4.463,60)
Det. n. 1025 del 07.08.2019/DGR-U (agosto € 4.463,60)
Det. n. 1125 del 23.09.2019/DGR-U (settembre € 4.463,60)
Det. n. 1279 del 29.10.2019/DGR-U (ottobre € 4.463,60)
Det. n. 1483 del 05.12.2019/DGR-U (novembre € 4.463,60)
Det. n. 1484 del 05.12.2019/DGR-U (dicembre € 4.463,60)

## **Pronuncia di accertamento n. 32/2020/FRG**

### **2.2. Fondi per spese di personale.**

Per quanto concerne i fondi per spese di personale, nessuna somma risulta trasferita e/o accreditata per il personale del Gruppo, essendo tale attività gestita esclusivamente dal competente Ufficio Regionale.

### **2.3. Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento.**

Relativamente alla voce n. 4 E.4 della Sezione "Entrate disponibili nell'esercizio" risulta indicato quale Fondo iniziale di cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento l'importo di € 237.722,01, corrispondente al saldo del Gruppo derivante dagli esercizi precedenti, che sommato all'importo delle entrate riscosse nel 2019 pari ad € 53.563,20 (erogate a titolo di contributo totale per le spese di funzionamento), determina un importo complessivo del "Totale entrate" pari ad € 291.296,85.

### **2.4. Uscite pagate nell'esercizio.**

Nel 2019 il Gruppo risulta aver sostenuto spese di modesto ammontare relative esclusivamente alla gestione del conto corrente bancario, per un totale delle uscite pagate nell'esercizio in esame pari ad € 109,00.

## **3. Conclusioni.**

Il rendiconto risulta correttamente redatto in conformità alle Linee guida adottate con il DPCM e quindi all'articolo 1, comma 9, D.L. n.174/2012.

Inoltre, il controllo documentale effettuato, in particolare sui c.d. documenti di primo grado (pezze giustificative), non ha restituito evidenze di irregolarità sotto il profilo della congruenza e della veridicità delle poste.

La documentazione disponibile, inoltre, appare idonea allo svolgimento del giudizio documentale di questa Sezione.

## **Pronuncia di accertamento n. 32/2020/FRG**

Alla luce delle osservazioni che precedono – precisato che il presente giudizio non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti a controllo (i quali potranno essere valutati dalle competenti sedi) – il Collegio ritiene che non sussistano profili di irregolarità inerenti al rendiconto 2019 del Gruppo consiliare “Forza Italia”.

### **PQM**

La Sezione regionale di controllo per la Campania accerta l’insussistenza di irregolarità inerenti al rendiconto 2019 del Gruppo consiliare “Forza Italia” e dispone la trasmissione della presente pronuncia al Presidente del Consiglio regionale della Campania per il seguito di competenza.

Così deliberato nella camera di consiglio telematica del giorno 18 marzo 2020.

Il Relatore

Emanuele Scatola

Il Presidente

Fulvio Maria Longavita

Depositata in Segreteria in data

19 MARZO 2020

Il Funzionario preposto

(Dott. Mauro Grimaldi)

F.to Grimaldi